

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

STATUTO

STATUTO VIGENTE ERT – 19 gennaio 2015	MODIFICHE STATUTO ERT
<p data-bbox="472 424 779 485" style="text-align: center;">Art. 1 Natura giuridica e durata</p> <p data-bbox="163 496 1088 667">E' Istituita dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena, dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia Romagna, una Fondazione munita di personalità giuridica, di diritto privato con finalità pubbliche, con denominazione di "EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - Teatro Stabile Pubblico Regionale".</p> <p data-bbox="163 675 1088 772">Essa risponde ai principi ad allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt.12 e seguenti del Codice Civile.</p> <p data-bbox="584 820 667 880" style="text-align: center;">Art. 2 Sede</p> <p data-bbox="163 892 1088 952">La sede istituzionale e organizzativa dell'Ente è in Modena in Largo Garibaldi 15.</p> <p data-bbox="163 960 1088 1169">Le sedi teatrali per l'attività di produzione e di spettacolo sono: Teatro Storchi - con capienza di 952 posti - Largo Garibaldi 15 - Modena; Arena del Sole - con capienza di 900 posti - Via Indipendenza 44 - Bologna; Teatro Bonci - con capienza di 798 posti - Piazza Guidazzi 1 - Cesena; Teatro delle Passioni - con capienza di 150 posti - Via Carlo Sigonio 382 - Modena.</p> <p data-bbox="163 1177 1088 1278">Le sedi sono concesse all'Ente, in uso gratuito, compresi gli eventuali arredi, corredi e impianti dove esistenti, dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena e dal Comune di Bologna.</p> <p data-bbox="163 1286 1088 1386">Gli spazi teatrali di proprietà di altri Enti Locali sono concessi in uso gratuito con specifiche convenzioni che ne regolano l'esclusiva disponibilità e le modalità delle manutenzioni.</p>	<p data-bbox="1420 424 1727 485" style="text-align: center;">Art. 1 Natura giuridica e durata</p> <p data-bbox="1111 496 2040 667">E' Istituita dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena, dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia Romagna, una Fondazione munita di personalità giuridica, di diritto privato con finalità pubbliche, con denominazione di "EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - Teatro Stabile Pubblico Regionale".</p> <p data-bbox="1111 675 2040 772">Essa risponde ai principi ad allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt.12 e seguenti dal Codice civile e leggi collegate.</p> <p data-bbox="1536 820 1619 880" style="text-align: center;">Art. 2 Sede</p> <p data-bbox="1111 892 2040 952">La sede istituzionale e organizzativa dell'Ente amministrativa della Fondazione è in Modena in Largo Garibaldi 15.</p> <p data-bbox="1111 960 2040 1169">Le sedi teatrali per l'attività di produzione e di spettacolo sono: Teatro Storchi - con capienza di 952 posti - Largo Garibaldi 15 - Modena; Arena del Sole - con capienza di 900 posti - Via Indipendenza 44 - Bologna; Teatro Bonci - con capienza di 798 posti - Piazza Guidazzi 1 - Cesena; Teatro delle Passioni - con capienza di 150 posti - Via Carlo Sigonio 382 - Modena.</p> <p data-bbox="1111 1177 2040 1278">Le sedi sono concesse alla Ente Fondazione, in uso gratuito, compresi gli eventuali arredi, corredi e impianti dove esistenti, dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena e dal Comune di Bologna.</p> <p data-bbox="1111 1286 2040 1386">Gli spazi teatrali di proprietà di altri Enti Locali sono concessi in uso gratuito con specifiche convenzioni che ne regolano l'esclusiva disponibilità e le modalità delle manutenzioni e ne disciplinano le modalità d'uso.</p>

Art. 3
Finalità e scopi

La Fondazione, organismo stabile di produzione del Teatro di Prosa, non ha fini di lucro e si propone:

- di promuovere attraverso le attività teatrali la qualità artistica, culturale e sociale, svolgendo il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte, di tradizione e di innovazione, con particolare riferimento all'ambito regionale;
- di svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, di curare la diffusione e la distribuzione dei propri spettacoli nelle sedi della Fondazione, sul territorio regionale, in Italia e all'estero;
- di assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali sul territorio regionale, previa convenzione con le amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale ed artistico;
- di realizzare, anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane o di altri paesi europei, compiti di promozione del teatro nazionale d'arte e di tradizione sul piano europeo ed internazionale e di valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- di sviluppare e sostenere l'attività di ricerca, anche in coordinamento con Università e con enti ed istituti operanti nel settore teatrale, sostenendo in particolare le giovani compagnie che operano sul territorio regionale ed in particolare quelle delle città sedi dei Teatri gestiti;
- la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione giovanile e alla riqualificazione professionale;
- la promozione di studi e ricerche sulle arti legate allo spettacolo e l'organizzazione di archivi della memoria dell'atto teatrale;
- di svolgere altre manifestazioni ed iniziative utili agli scopi predetti e conformi agli obiettivi della Fondazione.

Art. 3
Finalità e scopi

La Fondazione, organismo stabile di produzione del Teatro di Prosa **teatrale**, non ha fini di lucro e si propone:

- di promuovere attraverso le attività teatrali la qualità artistica, culturale e sociale, svolgendo il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte, di tradizione e di innovazione, con particolare riferimento all'ambito regionale;
- di svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, di curare la diffusione e la distribuzione dei propri spettacoli nelle sedi della Fondazione, sul territorio regionale, in Italia e all'estero;
- di assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali sul territorio regionale, previa convenzione con le amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale ed artistico;
- di realizzare, anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane o di altri paesi europei, compiti di promozione del teatro nazionale d'arte e di tradizione sul piano europeo ed internazionale e di valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- di sviluppare e sostenere l'attività di ricerca, anche in coordinamento con Università e con enti ed istituti operanti nel settore teatrale, sostenendo in particolare le giovani compagnie che operano sul territorio regionale ed in particolare quelle delle città sedi dei Teatri gestiti;
- la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione giovanile e alla riqualificazione professionale **in ambito teatrale**;
- la promozione di studi e ricerche sulle arti legate allo spettacolo e l'organizzazione di archivi della memoria dell'atto teatrale;
- di svolgere altre manifestazioni ed iniziative utili agli scopi predetti e conformi agli obiettivi della Fondazione.

Art. 4
Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

1) dal Fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, beni materiali e servizi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuato dai Fondatori, da altri Partecipanti e da soggetti terzi; in particolare, compongono il Fondo di dotazione:

- la dotazione al 31 dicembre del 2000 dell'Associazione Emilia Romagna Teatro così come definito dalla perizia di stima;
- le elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione al Patrimonio;
- le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio dell'Ente, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;

- gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

2) dai beni mobili o immobili che pervengano contestualmente e successivamente alla costituzione della Fondazione.

Art. 5
Soci e soggetti partecipanti

Sono Soci Fondatori e necessari: il Comune di Modena, il Comune di Cesena, il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna.

Sono Soci Ordinari Sostenitori: altri Enti o soggetti, sia pubblici che privati che condividano i fini dell'Ente e intendano sostenere in maniera congrua sia il Fondo di Dotazione che le spese annuali di esercizio.

Il Fondo di Dotazione verrà consensualmente adeguato per ogni nuova ammissione.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Sostenitori Ordinari sono ammessi con delibera del Consiglio Generale che determina l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.

I Soci Sostenitori Ordinari non possono divenire Soci Fondatori Necessari, ad eccezione degli Enti Locali.

Art. 4
Patrimonio

Il patrimonio della Ente **Fondazione** è costituito:

1) dal Fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, beni materiali e servizi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuato dai Fondatori, da altri Partecipanti e da soggetti terzi; in particolare, compongono il Fondo di dotazione:

- la dotazione al 31 dicembre 2000 dell'Associazione Emilia Romagna Teatro così come definito dalla perizia di stima **redatta con riferimento a tale data**;
- le elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione al Patrimonio;
- le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio ~~dell'Ente~~ **di amministrazione della Fondazione**, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;

- gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici **o privati**;

2) dai beni mobili o immobili che pervengano contestualmente e successivamente alla costituzione della Fondazione.

Art. 5
Soci e Soggetti partecipanti

Sono Soci Fondatori e necessari: il Comune di Modena, il Comune di Cesena, il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna.

Sono Soci Ordinari Sostenitori: altri Enti o soggetti, sia pubblici che privati che condividano i fini della Ente **Fondazione** e intendano sostenere in maniera congrua sia il Fondo di Dotazione che le spese annuali di esercizio.

~~Il Fondo di Dotazione verrà consensualmente adeguato per ogni nuova ammissione.~~ **La consistenza del Fondo di Dotazione verrà aggiornata in corrispondenza di ogni nuova ammissione deliberata dal Consiglio Generale.**

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Sostenitori Ordinari sono ammessi con delibera del Consiglio Generale che determina l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.

I Soci Sostenitori Ordinari non possono divenire Soci Fondatori Necessari, ad eccezione degli Enti Locali.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Ordinari Sostenitori sono tenuti a erogare un contributo annuale al Fondo di Gestione di cui al successivo art. 12.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Ordinari Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r. o via PEC, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo.

Il recesso comunicato dopo il 30 (trenta) settembre di ciascun anno prenderà efficacia allo scadere dell'anno successivo e pertanto comporta in ogni caso il versamento del contributo economico per tale anno da parte del Socio recedente.

Il Consiglio Generale può deliberare l'esclusione dalla Fondazione e la decadenza dalle cariche ricoperte dei Soci Ordinari Sostenitori che per 2 (due) anni consecutivi non versano il contributo annuale al Fondo di Gestione. Il Socio Ordinario Sostenitore che per 3 (tre) anni consecutivi non versa il contributo al Fondo di Gestione decade automaticamente dalla qualifica di Socio Ordinario Sostenitore della Fondazione.

Sono membri dell'Albo Speciale quegli Enti o soggetti, sia pubblici che privati, che, desiderando per sensibilità culturale aiutare l'Ente al perseguimento dei suoi scopi, ma non intendendo assumere né obblighi né rischi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono in maniera congrua all'attività dell'Ente. La congruità e la destinazione del contributo e l'iscrizione all'Albo Speciale sono decisi dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente indice annualmente una riunione dei Membri dell'Albo Speciale con il Direttore dell'Ente per informarli sui progetti futuri dell'Ente e per riceverne idee e proposte non vincolanti per le attività da svolgere.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Ordinari Sostenitori sono tenuti a erogare un contributo annuale al Fondo di Gestione di cui al successivo art. 12.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Ordinari Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r. o via PEC, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo.

Il recesso comunicato dopo il 30 (trenta) settembre di ciascun anno prenderà efficacia allo scadere dell'anno successivo e pertanto comporta in ogni caso il versamento del contributo economico per tale anno da parte del Socio recedente.

Il Consiglio Generale può deliberare l'esclusione dalla Fondazione e la decadenza dalle cariche ricoperte dei Soci Ordinari Sostenitori che per 2 (due) anni consecutivi non versano il contributo annuale al Fondo di Gestione. Il Socio Ordinario Sostenitore che per 3 (tre) anni consecutivi non versa il contributo al Fondo di Gestione decade automaticamente dalla qualifica di Socio Ordinario Sostenitore della Fondazione.

~~Sono membri dell'Albo Speciale quegli Enti o soggetti, sia pubblici che privati, che, desiderando per sensibilità culturale aiutare l'Ente al perseguimento dei suoi scopi, ma non intendendo assumere né obblighi né rischi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono in maniera congrua all'attività dell'Ente. La congruità e la destinazione del contributo e l'iscrizione all'Albo Speciale sono decisi dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente indice annualmente una riunione dei Membri dell'Albo Speciale con il Direttore dell'Ente per informarli sui progetti futuri dell'Ente e per riceverne idee e proposte non vincolanti per le attività da svolgere.~~

Sono Soggetti partecipanti quegli Enti o persone, fisiche o giuridiche, che, desiderando per sensibilità culturale sostenere la Fondazione o collaborare con la medesima senza assumere obblighi o rischi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

I Soggetti partecipanti non assumono la qualità di Socio.

Essi sono iscritti nell'Albo speciale della Fondazione previa insindacabile valutazione del Consiglio di amministrazione che ne delibera l'ammissione anche sulla base degli apporti economici e di collaborazione offerti.

Art. 6
Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente sono:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori

Art. 7
Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente.

Esso è costituito dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci Fondatori Necessari e Ordinari Sostenitori, in numero di uno per ciascun socio.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Soci Fondatori Necessari, con raccomandata o via PEC, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, il Consiglio Generale nomina il Presidente della riunione. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito con la presenza di tutti i Soci Fondatori Necessari e la maggioranza dei Soci Ordinari Sostenitori. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, l'ammissione di nuovi Soci Fondatori Necessari, per lo scioglimento dell'Ente e per la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, inclusi tutti i Soci Fondatori Necessari.

Esso delibera sui seguenti argomenti:

- 1 - Approva lo statuto e le sue modificazioni.

Art. 6
Organi della Ente **Fondazione**

Gli Organi della Ente **Fondazione** sono:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente **della Fondazione**
- Il Collegio dei Revisori **dei Conti**.

Art. 7
Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Ente **Fondazione**.

Esso è costituito dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci Fondatori Necessari e Ordinari Sostenitori, in numero di uno per ciascun socio.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Soci Fondatori Necessari, con raccomandata o via PEC, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, il Consiglio Generale nomina il Presidente della riunione. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito con la presenza di tutti i Soci Fondatori Necessari e la maggioranza dei Soci Ordinari Sostenitori. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, l'ammissione di nuovi Soci Fondatori Necessari, per lo scioglimento della **Ente Fondazione** e per la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, inclusi tutti i Soci Fondatori Necessari.

Esso delibera sui seguenti argomenti:

- 1 - Approva lo statuto e le sue modificazioni.

- 2 - Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 9;
- 3 - Nomina all'interno dei Consiglieri eletti il Presidente;
- 4 - Nomina il Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito dal successivo art. 11;
- 5 - Delibera l'ammissione dei nuovi Associati Fondatori Necessari determinando l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.
- 6 - Delibera l'ammissione dei Soci Ordinari Sostenitori determinando l'entità del contributo alle spese annuali di esercizio e della partecipazione al Fondo di Dotazione;
- 7 - Delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

Art. 8
Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale fra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci Fondatori Necessari; egli rappresenta la Fondazione nei suoi rapporti con i terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale.

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120, compreso il Presidente.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione è a titolo gratuito.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri sono rieleggibili per non più di una volta.

- 2 - Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 9;
- 3 - Nomina all'interno dei Consiglieri eletti il Presidente;
- 4 - Nomina il Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito dal successivo art. 11;
- 5 - Delibera l'ammissione dei nuovi **Soci Associati** Fondatori Necessari determinando l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.
- 6 - Delibera l'ammissione dei Soci Ordinari Sostenitori determinando l'entità del contributo alle spese annuali di esercizio e della partecipazione al Fondo di Dotazione;
- 7 - Delibera lo scioglimento della ~~Ente~~ **Fondazione** e la devoluzione del patrimonio.

Art. 8
Il Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale fra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci Fondatori Necessari; egli ~~convoca~~ **convoca e** presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione nei suoi rapporti con i terzi ed in giudizio.

~~Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.~~

Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120, compreso il Presidente.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione è a titolo gratuito.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri sono rieleggibili per non più di una volta.

In caso di dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto, eletto secondo le modalità del presente articolo, durerà in carica sino alla scadenza dell'organo.

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Gli ulteriori sei membri previsti per la composizione del Consiglio di Amministrazione, tra i quali è compreso il Presidente della Fondazione, sono nominati tra esperti del settore teatrale, culturale e amministrativo dal Consiglio Generale, su designazione:

n. 1 (uno) della Regione Emilia-Romagna;

n. 1 (uno) del Comune di Modena;

n. 1 (uno) del Comune di Cesena;

n. 1 (uno) del Comune di Bologna;

n. 2 (due) dei Soci Ordinari Sostenitori, tenendo conto della quota di partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo annuale al Fondo di Gestione. Almeno uno dei membri è designato dai soci che sono persone fisiche o soggetti privati.

Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente della Fondazione trasmette a tutti i Soci, tramite raccomandata a.r. o via PEC, la richiesta di designazione del membro di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Qualora uno o più di uno dei Soci Fondatori Necessari e dei Soci Ordinari Sostenitori designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di loro competenza entro la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Consiglio Generale avrà facoltà di provvedere alle relative nomine.

La nomina del nuovo organo di amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno un Vice Presidente.

In caso di dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto, eletto secondo le modalità del presente articolo, durerà in carica sino alla scadenza dell'organo.

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Gli ulteriori sei membri previsti per la composizione del Consiglio di Amministrazione, tra i quali è compreso il Presidente della Fondazione, sono nominati tra esperti del settore teatrale, culturale e amministrativo dal Consiglio Generale, su designazione:

n. 1 (uno) della Regione Emilia-Romagna;

n. 1 (uno) del Comune di Modena;

n. 1 (uno) del Comune di Cesena;

n. 1 (uno) del Comune di Bologna;

n. 2 (due) dei Soci Ordinari Sostenitori, tenendo conto della quota di partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo annuale al Fondo di Gestione. Almeno uno dei membri è designato dai soci che sono persone fisiche o soggetti privati.

Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente della Fondazione trasmette a tutti i Soci, tramite raccomandata a.r. o via PEC, la richiesta di designazione del membro di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Qualora uno o più di uno dei Soci Fondatori Necessari e dei Soci Ordinari Sostenitori designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di loro competenza entro la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Consiglio Generale avrà **la** facoltà di provvedere **alle relative nomine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

La nomina del nuovo organo di amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può ~~eleggere~~ **nominare**, nel proprio ~~seno~~ **ambito**, un Vice Presidente **da individuarsi nella persona del Consigliere con maggiore anzianità di funzione.**

Compete al Consiglio di Amministrazione:

- 1 - Approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- 2 - Deliberare sulle variazioni al bilancio preventivo;
- 3 - Deliberare, su base triennale, gli indirizzi della Fondazione e deliberare i programmi di carattere culturale e di produzione teatrale proposti dal Direttore.
- 4 - Nominare il Direttore della Fondazione da scegliersi tra persone estranee al Consiglio stesso, di riconosciuta esperienza nel settore teatrale, con esclusività di rapporto, fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni dell'incarico del Direttore in conformità con le disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.
- 5 - Deliberare la pianta organica del personale dipendente fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico, nonché i regolamenti di servizio per uffici e reparti della Fondazione.
- 6 - Deliberare sul programma della stagione teatrale proposta dal Direttore della Fondazione.
- 7 - Deliberare sulla programmazione di ricerca e di sperimentazione proposta dal Direttore della Fondazione.

Il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione sostituisce il Presidente nel compimento di singoli atti in caso di suo motivato impedimento.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

- 1 - Approvare annualmente il Bilancio ~~preventivo~~ di previsione e ~~consuntivo~~ il **bilancio di esercizio;**
- 2 - ~~Deliberare sulle variazioni al bilancio preventivo~~ **Approvare gli eventuali aggiornamenti del bilancio di previsione;**
- 3 - Deliberare, ~~su base triennale,~~ sugli indirizzi della Fondazione;
- 4 - Deliberare i programmi di carattere culturale e di produzione teatrale di attività proposti dal Direttore: **i programmi e i progetti pluriennali, le stagioni teatrali, le attività di formazione e in generale le iniziative di significativa rilevanza culturale ed economica.**
- 5 - Nominare il Direttore della Fondazione da scegliere tra persone estranee al Consiglio stesso, di riconosciuta esperienza nel settore teatrale, con esclusività di rapporto, fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni dell'incarico del Direttore in conformità con ~~le disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo~~ **la legislazione vigente e le disposizioni dell'Autorità di Governo competente** in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.
- 6 - **Deliberare in merito all'ammissione dei Soggetti partecipanti disponendone l'iscrizione all'Albo speciale.**
- 7 - Deliberare la pianta organica del personale dipendente **occupato stabilmente dalla Fondazione,** fissandone ~~lo stato giuridico ed il trattamento economico~~ **l'inquadramento contrattuale** ~~nonché i regolamenti di servizio per uffici e reparti della Fondazione;~~
- 8 - **Deliberare i regolamenti di servizio degli uffici e dei settori di attività della Fondazione.**
- 6 - ~~Deliberare sul programma della stagione teatrale proposta dal Direttore della Fondazione.~~
- 7 - ~~Deliberare sulla programmazione di ricerca e di sperimentazione proposta dal Direttore della Fondazione.~~

<p>8 - Deliberare sulle attività culturali e di formazione proposte dal Direttore dell'Ente.</p> <p>9 - Deliberare convenzioni e contratti con Enti terzi ed aziende, conformemente alla realizzazione dei fini istitutivi della Fondazione</p> <p>10 - Esercitare il controllo su tutte le attività dell'Ente.</p> <p>11 - Nominare il segretario degli organi collegiali dell'Ente.</p> <p>12 - Deliberare eventualmente la delega di specifici compiti a singoli Consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito o consegnato almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o per posta elettronica 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Il Segretario redige il verbale delle riunioni.</p>	<p>8 - Deliberare sulle attività culturali e di formazione proposte dal Direttore dell'Ente.</p> <p>9 - Deliberare le convenzioni e i contratti con gli Enti terzi Soci e con i terzi ed aziende in generale, conformemente alla inerenti la realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione.</p> <p>10 - Deliberare la misura del contributo alle spese annuali di esercizio dei Soci Fondatori necessari e Soci Ordinari sostenitori ove il Consiglio Generale, nell'ambito delle sue competenze, non vi abbia già provveduto.</p> <p>11 - Esercitare il controllo su tutte le attività della Ente Fondazione.</p> <p>12 - Nominare, anche tra i propri membri, ovvero affidandone il compito ai collaboratori della segreteria istituzionale, il Segretario degli organi collegiali della Ente Fondazione con il compito di redigere i verbali delle sedute che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da persona designata da chi presiede l'adunanza.</p> <p>13 - Deliberare eventualmente la delega di specifici compiti a singoli Consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è deve essere convocato dal Presidente e presieduto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'ordine del giorno con lettera raccomandata o inviata via telefax o per e-mail contenente, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, indirizzata a ciascun componente, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o per posta elettronica 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Il Segretario redige il verbale delle riunioni.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente del Consiglio medesimo. In caso di assenza di entrambi la seduta dovrà essere aggiornata ad altra data.</p> <p>Tutte le deliberazioni sono adottate dagli intervenuti a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>
--	--

Art. 10

Il Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo. Il Consiglio di Amministrazione determina l'incarico del Direttore e il suo eventuale rinnovo in conformità con tutti gli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 1/7/2014 del MIBACT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2014, e s.m.i.

Il Direttore sovrintende alla programmazione ed alla gestione di tutte le attività istituzionali della Fondazione ed in particolare:

- a) Predisporre, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, il programma triennale delle attività della Fondazione con le indicazioni relative al numero degli spettacoli da produrre, degli spettacoli di altre produzioni ospiti, delle attività di studio, ricerca e sperimentazione sulla drammaturgia italiana ed europea previste. E' responsabile dei risultati nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
- b) Predisporre la bozza di bilancio annuale in cui sono formulate tutte le previsioni di ricavi e costi attinenti le attività istituzionali della Fondazione, per l'esame e l'approvazione del Consiglio.
- c) Assicura la disponibilità di attori e tecnici intesi come nucleo di base permanente, impegnati nella realizzazione degli spettacoli e delle attività culturali prodotte.

Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche per video o audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Art. 10

Il Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo. Il Consiglio di Amministrazione determina l'incarico del Direttore e il suo eventuale rinnovo in conformità con tutti gli obblighi previsti dal ~~Decreto Ministeriale 1/7/2014 del MIBACT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2014, e s.m.i.~~ **dalla legislazione**

vigente e dalle disposizioni dell'Autorità di Governo competente in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo

Il Direttore sovrintende alla programmazione ed alla gestione di tutte le attività ~~istituzionali~~ della Fondazione ed in particolare:

- a) Predisporre, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il programma triennale delle attività della Fondazione con le indicazioni relative al numero degli spettacoli da produrre, ~~degli spettacoli di altre produzioni ospiti,~~ **e degli spettacoli di altre imprese ospiti, alle attività culturali, di promozione e di formazione, ai progetti.** ~~delle attività di studio, ricerca e sperimentazione sulla drammaturgia italiana ed europea previste~~ E' responsabile dei risultati nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
- b) Predisporre la bozza di bilancio **di previsione** annuale in cui sono formulate tutte le previsioni dei ricavi e dei costi attinenti le attività ~~istituzionali~~ della Fondazione **per e la sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio.**
- c) Assicura la disponibilità ~~di attori e tecnici~~ **del personale artistico e tecnico, inteso come nucleo** di base permanente ~~impegnati nella realizzazione degli spettacoli e delle attività culturali prodotte~~ **da impegnare negli spettacoli e nelle altre attività della Fondazione.**

d) Provvede all'assunzione del personale in organico, sulla base della pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione, prevedendone lo stato giuridico ed il trattamento economico.

e) Attua le delibere del Consiglio di Amministrazione attinenti i rapporti con gli Enti Fondatori.

f) Predisporre per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione convenzioni e atti con terzi utili alla realizzazione delle attività della Fondazione.

g) Predisporre i contratti con attori, tecnici, collaboratori teatrali, autori, traduttori, scenografi, musicisti e quanti siano chiamati a collaborare nella realizzazione degli spettacoli prodotti dalla Fondazione, nonché con i collaboratori delle attività formative e culturali e ne informa periodicamente il Consiglio.

h) Predisporre la bozza del bilancio consuntivo per l'esame del Consiglio di Amministrazione.

i) Predisporre per l'esame del Consiglio di Amministrazione le bozze di variazione sul bilancio preventivo.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni dello stesso e sovrintende all'esercizio delle attività.

Il Direttore, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, può delegare tutti o parte dei compiti artistici o dei compiti organizzativi di sua competenza a persone in possesso dei requisiti tecnici o artistici necessari all'espletamento di dette funzioni.

La delega è operante solo a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, valutate le qualità e competenze della persona delegata, ne approva le mansioni ed il trattamento economico.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

d) Provvede all'assunzione del personale in organico, prevedendone lo stato giuridico ed il trattamento economico, ~~sulla base della,~~ così come previsto nella pianta organica **della Fondazione**, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

e) Attua le delibere del Consiglio di Amministrazione. ~~attinenti i rapporti con gli Enti Fondatori.~~

f) Predisporre **e sottopone** all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le convenzioni e gli atti con i terzi utili alla realizzazione delle attività della Fondazione.

g) Predisporre i contratti con ~~attori, tecnici, collaboratori teatrali, autori, traduttori, scenografi, musicisti~~ **i lavoratori artistici, tecnici e in generale con coloro** che sono chiamati a collaborare **con la Fondazione per la realizzazione delle attività tutte** ~~nella realizzazione degli spettacoli prodotti dalla Fondazione, nonché con i collaboratori delle attività formative e culturali e ne~~ informa periodicamente il Consiglio.

h) Predisporre la bozza del bilancio ~~consuntivo~~ **di esercizio annuale e la sottopone** all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

i) Predisporre ~~per l'esame del Consiglio di Amministrazione le bozze di variazione sul bilancio preventivo~~ **le bozze degli eventuali aggiornamenti del bilancio di previsione annuale e le sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.**

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni dello stesso e sovrintende all'esercizio delle attività.

Il Direttore, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, può delegare tutti o parte dei compiti artistici o dei compiti organizzativi di sua competenza a persone in possesso dei requisiti tecnici o artistici necessari all'espletamento di dette funzioni.

La delega è operante solo a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, valutate le qualità e competenze della persona delegata, ne approva le mansioni ed il trattamento economico.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri compreso il Presidente, di cui due scelte tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, il Presidente è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo.

Essi sono nominati dal Consiglio Generale, durano in carica tre anni.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel "libro verbali", sottoscritto da tutti i membri.

I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Le competenze del Collegio dei Revisori sono quelle fissate dalle norme di legge e da quelle più specificatamente riferibili alla fattispecie dell'Ente stesso.

In particolare, ha il compito di:

- esercitare il controllo sugli atti di gestione economico/finanziaria/patrimoniale della Fondazione;
- redigere le relazioni al bilancio di previsione ed a quello consuntivo di ciascun esercizio, nonché dare parere sulle proposte di assestamento del bilancio preventivo.

La ingiustificata assenza a due riunioni del Collegio dei Revisori causa la decadenza dell'incarico. I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo

~~Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri compreso il Presidente, di cui due scelte tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, il Presidente è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo.~~

~~Essi sono nominati dal Consiglio Generale, durano in carica tre anni.~~

~~Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel "libro verbali", sottoscritto da tutti i membri.~~

~~I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.~~

~~Le competenze del Collegio dei Revisori sono quelle fissate dalle norme di legge e da quelle più specificatamente riferibili alla fattispecie dell'Ente stesso.~~

~~In particolare, ha il compito di:~~

- ~~- esercitare il controllo sugli atti di gestione economico/finanziaria/patrimoniale della Fondazione;~~
- ~~- redigere le relazioni al bilancio di previsione ed a quello consuntivo di ciascun esercizio, nonché dare parere sulle proposte di assestamento del bilancio preventivo.~~

~~La ingiustificata assenza a due riunioni del Collegio dei Revisori causa la decadenza dell'incarico. I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo~~

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è l'organo di controllo contabile della gestione della Fondazione. ai sensi delle competenze fissate dalle norme di legge e da quelle più specificatamente riferibili alla fattispecie dell'Ente stesso, esercita il controllo sugli atti di gestione economico/finanziaria/patrimoniale della Fondazione.

Il Collegio si compone di tre membri, compreso il Presidente, di cui due scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali; il Presidente è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo. Sono altresì nominati due membri supplenti.

I componenti sono nominati dal Consiglio Generale, che ne determina altresì la remunerazione, e restano in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo d'esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati.

	<p>I Revisori dei Conti devono riunirsi almeno ogni trimestre ed è loro consentito in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente tramite avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione nel quale dovranno essere indicati luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. Sono comunque valide le riunioni convocate informalmente in cui tutti i membri partecipano e concordano sugli argomenti da trattare.</p> <p>Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in apposito "libro verbali" debitamente validato.</p> <p>L'ingiustificata assenza a due riunioni del Collegio dei Revisori integra causa di decadenza dall'incarico.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a.- esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione.b.- esprime il proprio parere mediante apposite relazioni al bilancio d'esercizio e al bilancio di previsione annuali ed alle relative proposte di aggiornamento.c.- fornisce ogni notizia a termine di legge o di regolamento ai fini dei controlli tecnico-amministrativi delle attività sovvenzionate. <p>I Revisori, inoltre, assistono senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale intervenendo anche per video o audio conferenza.</p> <p>Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato.</p> <p>Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.</p> <p>In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409-bis e 2409-septies del Codice civile.</p>
--	---

Art. 12
Il Fondo di gestione

Le spese della Fondazione oltre quelle generali, di manutenzione ordinaria e gestione degli Stabili teatrali riguardano la produzione teatrale, le attività di ricerca e culturali, la formazione e ogni altra iniziativa conforme agli obiettivi della Fondazione.

La Fondazione vi fa fronte:

- 1) con i redditi patrimoniali;
- 2) con i proventi derivanti dall'attività dell'Ente;
- 3) con i contributi annuali dello Stato;
- 4) con i contributi annuali dei Soci Fondatori Necessari; i contributi annuali complessivi di questi ultimi devono essere almeno pari ai contributi statali di cui al punto 3;
- 5) con i contributi annuali dei Soci Ordinari Sostenitori di cui all'art. 5;
- 6) con eventuali altri proventi e contributi di terzi.

Art. 13
L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre, in conformità alle norme emanate dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 14
Il bilancio preventivo

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio viene predisposto dal Direttore dell'Ente e depositato presso la sede sociale entro il 15 ottobre di ogni anno. Dall'avvenuto deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 30 ottobre successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione deve essere trasmesso entro 30 giorni dall'approvazione ai Soci ed all'Autorità di Governo competente, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione

Art. 12
Il Fondo di gestione

Le spese della Fondazione oltre quelle generali, di manutenzione ordinaria e gestione degli Stabili teatrali riguardano la produzione teatrale, le attività di ricerca e culturali, la formazione e ogni altra iniziativa conforme agli obiettivi della Fondazione.

La Fondazione vi fa fronte:

- 1) con i redditi patrimoniali;
- 2) con i proventi derivanti dall'attività della **Ente Fondazione**;
- 3) con i contributi annuali dello Stato;
- 4) con i contributi annuali dei Soci Fondatori Necessari; i contributi annuali **complessivi** di questi ultimi devono essere **congrui in rapporto alle spese di gestione delle sale teatrali ed il loro ammontare complessivo deve essere** almeno pari ai contributi statali di cui al punto 3;
- 5) con i contributi annuali dei Soci Ordinari Sostenitori di cui all'art. 5;
- 6) con eventuali altri proventi e contributi di terzi.

Art. 13
L'esercizio finanziario sociale

L'esercizio sociale della Fondazione è annuale dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. ~~in conformità alle norme emanate dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.~~

Art. 14
Il bilancio preventivo di previsione

Il bilancio ~~preventivo~~ **di previsione** di ciascun esercizio **sociale** viene predisposto dal Direttore ~~dell'Ente~~ **della Fondazione** e depositato presso la sede sociale entro il 15 ~~ottobre~~ **novembre** di ogni anno. Dell'avvenuto deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 30 ~~ottobre~~ **novembre** successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio ~~preventivo~~ **di previsione**.

Il bilancio ~~preventivo~~ **di previsione** approvato dal Consiglio di Amministrazione deve essere trasmesso entro ~~30~~ **15** ~~5~~ **(cinque)** giorni dalla sua approvazione ai ~~Soci ed all'Autorità di Governo competente, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla~~

sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15

Il bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio e la relazione del Direttore sull'attività svolta dovranno essere depositati dal Direttore dell'Ente presso la sede sociale entro il 20 (venti) aprile. Dell'avvenuto deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 30 (trenta) aprile successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e della relazione del Direttore.

Il Presidente entro 30 giorni dall'approvazione trasmette i summenzionati atti all'Autorità di Governo competente e ai Soci, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale provvederà a ripianare eventuali perdite d'esercizio ricorrendo al Fondo di dotazione, salvaguardandone in ogni caso l'ammontare minimo fissato dal Consiglio Generale stesso a garanzia della corretta ed efficiente gestione dell'Ente.

Qualora non sia possibile provvedere al ripianamento della perdita attraverso il ricorso al fondo di dotazione, la perdita viene riportata a nuovo e ripianata nell'ambito di un biennio. Se, trascorso il biennio, il deficit di esercizio persiste e non viene ripianato da contributi straordinari degli Enti Fondatori entro il

~~relazione del Collegio dei Revisori dei Conti~~ **al Collegio dei Revisori dei conti unitamente ad una relazione illustrativa dell'andamento della gestione sociale, redatta dal Consiglio di Amministrazione. Entro 30 giorni dalla sua approvazione, il bilancio di previsione, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere trasmesso ai Soci e all'Autorità di Governo competente.**

Art. 15

Il bilancio ~~consuntivo~~ **di esercizio**

Il bilancio ~~consuntivo di ciascun esercizio~~ **di esercizio annuale** e la relazione del Direttore sull'attività svolta ~~dovranno~~ **devono** essere depositati dal Direttore ~~dell'Ente~~ **della Fondazione** presso la sede sociale entro il ~~20 (venti)~~ **15 (quindici)** ~~15 (quindici)~~ **10 (dieci)** aprile. Dell'avvenuto deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 30 (trenta) aprile successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio ~~consuntivo~~ **di esercizio**, corredato dalla relazione del Direttore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per particolari esigenze il bilancio di esercizio annuale potrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno, ~~successivo alle condizioni previste dall'art. 2364 comma 2 del Codice civile.~~

Il Presidente entro 30 giorni dall'approvazione trasmette i summenzionati atti all'Autorità di Governo competente e ai Soci, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale ~~e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti~~ **e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.**

Il Consiglio Generale provvederà a ripianare eventuali perdite d'esercizio ricorrendo al Fondo di dotazione **disponibile**. ~~salvaguardandone in ogni caso l'ammontare minimo fissato dal Consiglio Generale stesso a garanzia della corretta ed efficiente gestione dell'Ente.~~

Qualora non sia possibile provvedere al ripianamento della perdita attraverso il ricorso al Fondo di dotazione **disponibile**, la perdita ~~viene~~ **deve essere** riportata a nuovo e ripianata ~~nell'ambito di un biennio~~ **entro il secondo esercizio successivo a quello in cui la perdita si è verificata. Le perdite di esercizio riportate a nuovo devono essere evidenziate nel bilancio di**

termine di sei mesi dalla data di approvazione del Bilancio Consuntivo, gli organi sociali della Fondazione decadono.

Entro trenta giorni dalla decadenza, il Presidente della Regione Emilia Romagna nomina un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente, fissandone le competenze e determinando i criteri per il ripiano del disavanzo.

Eventuali utili di esercizio sono esclusivamente devoluti al sostegno delle attività produttive individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
Scioglimento dell'Ente

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, con sede legale nel territorio regionale, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 17
Regolamento

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione approvare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 18
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

~~previsione. Se, trascorso il biennio, il deficit di esercizio persiste e non viene ripianato da contributi straordinari degli Enti Fondatori~~ **la perdita di esercizio non risulta ripianata, con il ricorso al Fondo di dotazione disponibile o con apporti dei Soci Fondatori**, entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del Bilancio Consuntivo **di esercizio relativo al secondo esercizio del biennio**, gli organi sociali della Fondazione decadono.

Entro trenta giorni dalla decadenza, il Presidente della Regione Emilia Romagna nomina un Commissario straordinario per la gestione ~~dell'Ente~~ **della Fondazione**, fissandone le competenze e determinando i criteri per il ripiano del disavanzo.

Eventuali ~~utili di esercizio~~ **eccedenze attive di ciascun esercizio** sono **devolute** esclusivamente **all'incremento del Fondo di dotazione della Fondazione**. ~~sostegno delle attività produttive individuate dal Consiglio di Amministrazione.~~

Art. 16
Scioglimento della ~~Ente~~ Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, con sede legale nel territorio regionale, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 17
Regolamento

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione approvare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 18
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

